

Correttivo *bis* delle sanzioni: modificate le disposizioni sul ravvedimento, dichiarazioni periodiche e concorso di violazioni

Decreto Legislativo - (DLG) n. 99 del 30 marzo 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26/04/2000

SOMMARIO

	Pag.
Art. 1 — <i>Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi</i>	2290
Art. 2 — <i>Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie</i>	2301
Art. 3 — <i>Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti</i>	2306
Art. 4 — <i>Decorrenza</i>	2309

Decreto Legislativo 30 marzo 2000, n. 99

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad

emanare uno o più decreti per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (in *“Finanza & Fisco” Suppl. al n. 45/98, pag. 7*), recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, n. 472 (in *“Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 80*), recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e n. 473 (in *“Finanza & Fisco” Suppl. al n. 45/98, pag. 42*), recante revisione delle sanzioni am-

ministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (in *“Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 55*), recante disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 1997;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 (in *“Finanza & Fisco” n. 46/98, pag. 5252*), recante, tra l'altro, disposizioni modificative al citato decreto legislativo n. 472 del 1997;

Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive con uno o più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996 (vedi pag. 2315);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5 (1), riguardante le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi:

1) al comma 1, primo periodo, la parola «periodica» è soppressa;

2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «anche se è omessa la dichiarazione» sono inserite le seguenti: «periodica o quella»;

3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «se la violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3»;

b) nell'articolo 8 (2), riguardante le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, al comma 1, dopo le parole «dell'imposta sul valore aggiunto» sono aggiunte le seguenti, «compresa quella periodica»;

c) nell'articolo 9 (3), riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, al comma 4, le parole «gli obblighi indicati nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette»;

d) nell'articolo 11 (4), riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera a), dopo le parole «prescritta dalla legge tributaria» sono inserite le seguenti «anche se non»;

e) nell'articolo 13 (5), comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».

Nota (1)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 5

Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale

[o periodica] dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. La sanzione non può essere comunque inferiore a lire cinquecentomila. *(Le parole «periodica» (n.d.r. rectius: «o periodica») sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203 con effetto a decorrere dal 01.04.1998. Le parole «o periodica» sono state soppresse (1) dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)*

2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (2), la sanzione è riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione **periodica o quella** prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (3), nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta. *(Le parole «periodica o quella» sono state così inserite (1) dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)*

4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. **Se la violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3.** *(Il secondo periodo è stato aggiunto (1) dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)*

5. Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.

6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (4), o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

(1) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

(2) Si riporta il testo dell'art. 49, del DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 29 ottobre 1993, n. 427, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le proce-

dure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»

Art. 49

Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa

1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze (1). Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.

(1) — Cfr. DM 16/02/1993.

(3) Si riporta il testo dell'art. 50, del DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 29/10/1993, n. 427, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»

Art. 50

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza *(Le parole «lettera c») sono state così sostituite alle precedenti «lettere a) e c)» e le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 18/02/1997, n. 28).*

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze (1), conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni *(Le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 18/02/1997, n. 28).*

4. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto

decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto (2).

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23/01/1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24/03/1993, n. 75. *[L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo].* I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera c) devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. *(Il secondo comma è stato soppresso dall'art. 3, comma 2 del DPR 07/01/1999, n. 10).*

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

8. *Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento d'imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi]* (comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L. 18/02/1997, n. 28).

(1) — Cfr. DM 28/01/1993, in *Gazzetta Ufficiale* n. 26/93, recante: «Conferma, da parte degli uffici IVA, della validità del numero di identificazione dei soggetti di imposta residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea» che si riporta:

Articolo 1

Gli esercenti impresa o arti e professioni, che effettuano cessioni intracomunitarie senza l'applicazione dell'imposta, possono ottenere conferma della validità del numero di identificazione del cessionario o committente residente in un altro Stato membro della Comunità economica europea nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome e cognome, presso l'ufficio IVA di competenza, che, su richiesta dei soggetti interessati, rilascia un'attestazione su cui devono essere apposti il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario responsabile.

(2) — Cfr. DM 16/02/1993.

(4) Si riporta il testo dell'art. 35, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»

Art. 35

Inizio, variazione e cessazione di attività (1)

[1] I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'Ufficio in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze (2). L'Ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'Ufficio, nonché nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.

[2] Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare:

1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;

2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli ele-

menti di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

4) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

5) ogni altro elemento richiesto dal modello.

[3] In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'Ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze (2). Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo Ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione (comma sostituito, con effetto 01.01.1981, dall'art. 14, DPR 30/12/1980, n. 897).

[4] In caso di cessazione dell'attività, il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato (comma sostituito dall'art. 15, DPR 30/12/1981, n. 793).

[5] I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli artt. 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita.

(1) — Per la disciplina della scissione di aziende o complessi aziendali, cfr. art. 16, commi 11, e 12, legge 24/12/1993, n. 537 (in *"Finanza & Fisco Settimanale"* n. 47 del 31/12/1993, pag. 36).

(2) — Cfr. D.M. 16/12/1994, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 296 - Suppl. Ord. n. 165 - del 20/12/1994, (in *"Finanza & Fisco Settimanale"* n. 46, del 24/12/1994, pag. 3637).

Nota (2)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 8

*Violazioni relative al contenuto
e alla documentazione delle dichiarazioni*

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto **compresa quella periodica** non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. *(Le parole «compresa quella periodica» sono state aggiunte (1) dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)*

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.

3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire otto milioni quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (2), relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

(1) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

(2) Si riporta il testo dell'art. 7, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»

Art. 7

Dichiarazione dei sostituti d'imposta (1) (2)

[1] I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.

2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. La dichiarazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 29.]

(1) — Ai sensi dell'art. 9, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322, dal 1° gennaio 1999 si intende abrogato l'articolo 7 del DPR 29/09/1973, n. 600, e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del DPR 22/07/1998, n. 322.

(2) — L'articolo era stato così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 al precedente che si riporta:

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 7

Dichiarazione dei sostituti d'imposta (1)

[1] I soggetti indicati nel Titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti.

[2] Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro relativi agli emolumenti erogati nell'anno e devono essere specificati per ciascun percipiente:

1) le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo;

2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;

3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;

4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni effettuate;

5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non è stata eseguita la ritenuta.

[3] (Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod. dalla L 473/94).

[4] Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli

25, 25-bis e 28 nonché per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonché le somme non assoggettate a ritenuta.

[5] Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonché per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.

[6] Per gli utili di cui all'art. 27 le società devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorché non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota.

[7] La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.

[8] Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.

[9] La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29.

(1) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1 del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 473/94.

Nota (3)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 9

Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.

3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni.

4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 (1) e 33 (2) del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 (3) dello stesso decreto n. 633 del 1972, ovvero dei regimi semplificati per l'adempimento degli obblighi documentali e contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni di cui all'articolo 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (4), si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. *(Le parole «gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette» sono state così sostituite (5) alle precedenti «gli obblighi indicati nei commi 1 e 2» dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)*

5. I componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. *(L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203)*

(1) Si riporta il testo dell'art. 32, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»

Art. 32

Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione (1)

[1] I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire (2) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (3) e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, (4) possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600, e successive modificazioni (5). Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate (6).

[2] Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

[3] Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (articolo così sostituito, con effetto 01.01.1975, dall'art. 1, DPR 23/12/1974, n. 687).

(1) — Per opzione per il regime di contabilità ordinaria da parte di esercenti arti e professioni, cfr. art. 8, comma 6-quater, DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90. Per il registro degli esercenti arti e professioni che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, cfr. DM 15/09/1990;

(2) — Importo modificato dall'art. 5, primo comma, lettera b), DL 02/03/1989, n. 69, conv. dalla L. 154/89.

(3) — Cfr. D.M. 17/01/1992, in *Gazzetta Ufficiale* n. 15/92 che di seguito si riporta:

Criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi

Articolo unico

[1] Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e in esecuzione di quanto disposto dal comma 1, lettera a), ultimo periodo, dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per attività consistenti nella prestazione di servizi, si intendono quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

[2] Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per attività consistenti nella prestazione di servizi di cui al citato comma 1 dell'art. 4 della legge n. 413

del 1991, si intendono, oltre a quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto di cui al precedente comma, le prestazioni elencate nel comma 4 dello stesso art. 3, nelle lettere a), b), c), e), f) e h).

(4) — Le parole da «per le imprese» fino ad «altre attività» sono state aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. a), della L. 413/91.

(5) — Periodo aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), legge 30/12/1991, n. 413.

(6) — Periodo aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), legge 30/12/1991, n. 413, attraverso le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, del DL 16/93, conv., con mod., dalla L. 75/93.

(2) Si riporta il testo, da intendersi soppresso ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. f) del DPR 14/10/1999, n. 542, dell'art. 33 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»:

Art. 33

Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti (1) (articolo soppresso)

[1] I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamiliardi di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (2) e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese (3) successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. (Le parole «entro il 15 marzo di ciascun anno» sono state così sostituite alle precedenti «entro il 5 marzo di ciascun anno» dall'art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241. Le parole da «ovvero» fino alla fine della lettera sono state inserite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

[2] Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamiliardi di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

[3] Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento (4), previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.]

(1) — Articolo sostituito ad opera dell'art. 66, comma 10, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 427/93.

(2) — Cfr. DM 17/01/1992.

(3) — Cfr. DM 28/12/1993, n. 567, articolo 5, in *Gazzetta Ufficiale* n. 306/93, (vedi «Finanza & Fisco» n. 3/94, pag. 92)

(4) — Ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 427/93, gli interessi non sono deducibili ai fini delle imposte dirette.

(3) Si riporta il testo dell'art. 34, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»

Art. 34

Regime speciale per i produttori agricoli (1) (2)

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A effettuate dai produttori agricoli (1), la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si

applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo. (Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del DPR 26/10/1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli.)

2. Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane.

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferenti l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.

3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta [ovvero da atto assoggettato ad imposta detraibile nei modi ordinari]. (Le parole: «ovvero da atto assoggettato ad imposta detraibile nei modi ordinari» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998).

5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensa-

zione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta [e di presentazione della dichiarazione annuale] con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. (Nel secondo periodo le parole «nelle zone» sono state così sostituite alle precedenti «nei centri abitati» dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998. Nel terzo periodo le parole «e di presentazione della dichiarazione annuale» devono intendersi soppresse ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), del DPR 14/10/1999, n. 542).

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate (3).

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio. (Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista dal comma 11 dell'articolo 34 come modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313, può essere revocata dandone comunicazione all'ufficio Iva competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19bis2, introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313.)

12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

(1) — Per gli anni 1998, 1999 e 2000 le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed itici di cui al comma 1 (dell'art. 34) del medesimo decreto effettuate negli anni 1998, 1999 e 2000 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. L'anno 2000 è stato aggiunto dal DL 15/02/2000, n. 21, conv., senza mod., dalla L. 14/04/2000, n. 92.

(2) — Articolo interamente sostituito dall'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313 a decorrere dal 01.01.1998.

(3) — Ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313, come inserito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, si applicano alle cooperative agricole a decorrere dal 1° gennaio 2001. La decorrenza all'anno 2001 è stata così prorogata dal DL 15/02/2000, n. 21, conv., senza mod., dalla L. 14/04/2000, n. 92.

(4) Si riporta il testo dell'art. 3, commi 165 e 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*»

Art. 3

Comma 165 — Definizione ambito soggettivo

165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno solare precedente:

a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta e, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata;

b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;

c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;

d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

Art. 3

Comma 171 — Definizione ambito soggettivo

171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente:

a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;

b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;

c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

(5) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

Nota (4)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 11

Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria **anche se non** richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; (*Le parole «prescritta dalla legge tributaria» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203 con effetto a decorrere dal 01.04.1998. Le parole «anche se non» sono state inserite (1) dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99*)

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 (2) e 5 (3) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali si è indebitamente fruito.] (Comma abrogato dall'art. 54, comma 6, della L. 23/12/1999, n. 488. Le disposizioni del comma 3 ora abrogato non si applicano anche per le revoche già disposte per le quali alla data del 01.01.2000 di entrata in vigore della Legge 488/99 non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (**vedi pag. 2291**), ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (4), è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.

6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni.

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53,

comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (5), si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

(1) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

(2) Si riporta il testo dell'art. 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»

Art. 3

Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche (1)

1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

(1) — Articolo così sostituito (applicabile, ai sensi dell'art. 9, comma 3, DPR 322/98, alle dichiarazioni presentate dal 01.01.1998) dall'art. 1 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 al precedente che si riporta:

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 3

Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche

[[1] comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473]

[2] Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto (DPR 917/86 n.d.r.) indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 C.C. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del Titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8.

[3] Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non è tenuto secondo il C.C. alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario.

[4] I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.

(3) Si riporta il testo dell'art. 5, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»

Art. 5

Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (1)

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.

2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

3. Le società e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate né gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

(1) — Articolo così sostituito (applicabile, ai sensi dell'art. 9, comma 3, DPR 322/98, alle dichiarazioni presentate dal 01.01.1998) dall'art. 2 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 al precedente che si riporta:

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Art. 5

Allegati alla dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

[1] I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

1) l'elenco nominativo degli amministratori o, in mancanza, l'elenco di coloro che rispondono personalmente delle obbligazioni del soggetto, con l'indicazione del comune di residenza anagrafica e dell'indirizzo di ciascuno;

1-bis) l'elenco nominativo dei soci di società a responsabilità limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale.

2) la copia, sottoscritta a norma del successivo art. 8, del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto corredata con le copie delle relazioni degli amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione;

3) le distinte delle azioni acquistate e vendute e di quelle date e prese a riporto nel corso del periodo di imposta. Nelle distinte presentate dalle aziende e dagli istituti di credito non devono essere incluse le azioni acquistate e vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti né quelle date e prese a riporto nell'esercizio del credito;

[4] numero abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473]

[5] numero abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473]

[2] Il bilancio o rendiconto deve essere redatto e presentato anche dai soggetti che non vi sono tenuti per legge o per statuto. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto.

[3] Gli enti indicati alla lettera c) dell'art. 2 del DPR 29/09/1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto

il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. Il bilancio non deve essere presentato dagli enti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi degli artt. 18 e 20, che non abbiano optato per il regime ordinario.

[4] Le società e gli enti indicati alla lettera d) dell'art. 2 del DPR 29/09/1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni equiparate né gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi degli artt. 18 e 20 e non abbiano optato per il regime ordinario.

[5] Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.

(4) Si riporta il testo dell'art. 1, della L. 26 gennaio 1983, n. 18, recante: «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa»

Art. 1

[1] Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante (1).

[2] La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 09/02/1963, n. 59 (2), nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento (comma sostituito dall'art. 3, comma 3, legge 27/11/1989, n. 384).

[3] Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al primo comma può essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 26/10/1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, può stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale (3).

[4] Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi può essere altresì stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonché scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro previsto dall'art. 24 del DPR 26/10/1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

[5] Con decreti del Ministro delle finanze (3) (4) sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalità ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonché i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti; le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per l'allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizza-

te alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento.

(1) — Cfr. art. 5 del DL 04/08/1987, n. 326, conv. con mod., dalla L. 03/10/1987, n. 403.

(2) — Art. 2 della legge 09/02/1963, n. 59: «Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi».

(3) — Cfr. art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(4) — DD.MM. 23 marzo 1983, 4 aprile 1990, 30 marzo 1992.

(5) Si riporta il testo dell'art. 53, del DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»

Art. 53

Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi (1)

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29/07/1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.

5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, dopo le parole: «formalità doganali» sono inserite le seguenti: «o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30/08/1993, n. 331».

(1) — Cfr. DM 19/01/1993 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 18/93, recante «Modalità e termini per la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi beni, anche agli effetti del rimborso dell'imposta» che si riporta:

Art. 1

1. I soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che effettuano acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 1992, n. 513, (n.d.r. ora D.L. 331/93, conv. con mod. L. 427/93) trasportati o spediti da altro Stato membro, debbono produrre all'ufficio dell'imposta del valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale, entro trenta giorni dall'acquisto e, comunque, anteriormente all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione dei prov-

vedimenti equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi, una apposita dichiarazione allegando copia della fattura emessa dal cedente o, in mancanza di questa, dell'atto relativo alla cessione o di altra documentazione equipollente, dichiarate conformi dall'ufficio stesso.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente, redatta in duplice esemplare, deve contenere gli elementi identificativi dei soggetti tra i quali è intervenuta l'operazione e del mezzo di trasporto ceduto nonché il corrispettivo dell'acquisto.

3. L'ufficio IVA, all'atto della presentazione della dichiarazione, liquida l'imposta sul valore aggiunto, annotandola nella stessa dichiarazione, e ne riscuote il relativo importo a norma dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Un esemplare della dichiarazione, con l'indicazione degli estremi della quietanza di pagamento, è restituito al dichiarante.

4. Per "soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni" si intendono i privati consumatori, gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i soggetti d'imposta relativamente agli acquisti di cui al comma 1 non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Art. 2

1. I documenti relativi all'applicazione dell'imposta devono essere conservati per cinque anni, decorrenti dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1.

Art. 3

1. Per le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati in altro Stato membro, effettuate dai soggetti di cui all'art. 1, l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente deve contenere, oltre agli elementi che consentono l'individuazione del mezzo di trasporto, al corrispettivo della cessione e ai dati anagrafici del cessionario, anche il numero di identificazione di quest'ultimo attribuito dallo Stato membro di appartenenza, qualora l'acquisto venga effettuato nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Art. 4

1. Per le cessioni dei mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo precedente, i cedenti possono chiedere il rimborso dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto ovvero dell'imposta assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione.

2. A tal fine, entro il sessantesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, gli anzidetti soggetti debbono presentare direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al loro domicilio fiscale, apposita richiesta, in duplice copia, redatta su stampato conforme al modello allegato al presente decreto. L'ufficio interessato ne rilascia ricevuta sulla copia riservata al contribuente.

3. Nella richiesta devono essere indicati, oltre ai dati identificativi dei soggetti tra i quali è intervenuta l'operazione e del mezzo di trasporto ceduto, anche l'ammontare dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per l'acquisizione o importazione del mezzo di trasporto nuovo, nonché l'ammontare dell'imponibile relativo alla cessione e dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse effettuata nel territorio dello Stato. Deve essere altresì indicata l'imposta richiesta a rimborso, corrispondente al minor importo tra l'imposta sull'acquisto e quella applicabile sulla cessione.

4. Alla richiesta debbono essere allegati il documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'atto dell'acquisizione del mezzo di trasporto nuovo e la copia del documento relativo alla cessione del mezzo medesimo, corredata di copia della richiesta di annotazione di trasferimento di proprietà, presentata all'organo competente.

Art. 5

1. Il rimborso è eseguito entro centoventi giorni dalla richiesta, con le modalità previste dall'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1975, e successive modificazioni, utilizzando i fondi della riscossione o i normali stanziamenti di bilancio.

Art. 6

1. Ai fini dell'immatricolazione, dell'iscrizione in pubblici registri o dell'emanazione di provvedimenti equipollenti, relativi a mezzi di trasporto nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, i soggetti di cui all'art. 1 devono consegnare, ai pubblici uffici competenti all'emanazione dei suddetti provvedimenti, copia della quietanza del pagamento dell'imposta rilasciata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Agli effetti del comma precedente, i soggetti che acquistano i mezzi di trasporto nuovi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni devono consegnare ai predetti pubblici uffici copia della fattura emessa dal cedente comunitario o, in mancanza della stessa, copia dell'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente, numerata e integrata a norma dell'art. 46, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1992, n. 513, (n.d.r. ora D.L. 331/93, conv. con mod. dalla L. 427/93) dichiarata conforme dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente.

3. Qualora i mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro, vengano acquistati a titolo gratuito, i soggetti di cui ai commi precedenti devono presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, competente in relazione al domicilio fiscale, la dichiarazione di cui all'art. 1, nella quale deve

essere specificato che l'acquisto è avvenuto a titolo gratuito, allegando copia del documento di acquisto, dichiarata conforme dall'ufficio stesso. L'ufficio rilascia copia della dichiarazione, che deve essere consegnata ai pubblici uffici ai fini dell'immatricolazione.

Art. 7

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per le immatricolazioni, iscrizioni in pubblici registri o emanazioni di provvedimenti equipollenti relativi ad acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi, posti in essere dall'1 gennaio 1993 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 1 debbono effettuare i prescritti adempimenti entro trenta giorni dalla data stessa.

Allegati omissis.

Nota (5)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 13

Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. **Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.** Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis (1) e 36-ter (2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (3). *(Il secondo periodo è stato inserito (4) dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99).*

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

(1) Si riporta il testo dell'art. 36-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, recante: «*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*»

Art. 36-bis

Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (1) (2)

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

(1) — Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 241/97 la sostituzione del presente articolo si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'1 gennaio 1999.

(2) — Articolo interamente sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 al precedente che si riporta:

Art. 36-bis

Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni

[1] Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo (1) a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.

[2] Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli artt. 38 e seguenti, gli uffici possono:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;

b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, 3° comma, del DPR 29/09/1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della L. 30/12/1991, n. 413;

d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c);

f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.

[3] Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.

(1) Ai sensi dell'art. 28 della L. 449/97 tale termine deve essere interpretato nel senso che avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

(2) Si riporta il testo dell'art. 36-ter, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»

Art. 36-ter

Controllo formale delle dichiarazioni (1) (2)

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.

(1) — Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 241/97 la sostituzione del presente articolo si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'1 gennaio 1999.

(2) — Articolo interamente sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 al precedente che si riporta:

Art. 36-ter

Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a più dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente

[1] Senza pregiudizio dell'accertamento a norma degli artt. 37 e seguenti, gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli forniti dal Centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lett. d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente.

[2] Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio a norma del comma precedente.

[3] Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare l'esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati.

(3) Si riporta il testo dell'art. 54-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»

Art. 54-bis (1)

Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni

1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta

ta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

(1) — L'articolo 54-bis del DPR 26/10/1972, n. 633 è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 e si applica ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. sopracitato alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 01.01.1999.

(4) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

Art. 2

Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998 e n. 422 del 19 novembre 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12 (1), riguardante concorso di violazioni e continuazione:

1) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice

che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate»;

b) nell'articolo 13 (2), riguardante il ravvedimento:

1) al comma 1, lettera b), le parole «ad un sesto del minimo» sono sostituite dalle seguenti «ad un quinto del minimo»;

2) alla lettera c) del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni»;

c) nell'articolo 16 (3), riguardante il procedimento di irrogazione delle sanzioni:

1) al comma 3, le parole: «Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso»;

2) al comma 4, secondo periodo, sono sopresse le parole: «sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione»;

3) al comma 6, le parole: «di sessanta giorni dalla sua notificazione» sono sostituite dalle seguenti: «previsto per la proposizione del ricorso»;

d) nell'articolo 17 (4), riguardante l'irrogazione immediata delle sanzioni, al comma 2, le parole: «entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto per la proposizione del ricorso»;

e) nell'articolo 20 (5), riguardante decadenza e prescrizione, al comma 1, primo periodo, la parola «maggior» è sostituita dalla seguente: «diverso»;

f) nell'articolo 25 (6), recante disposizioni transitorie, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni pre-

sentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-*quater*, inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa.

3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-*quater*, il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella.

3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-*quater* è determinata con decreto del Ministro delle finanze».

Nota (1)

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 12

Concorso di violazioni e continuazione (1)

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. (Comma così sostituito (2) dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, al precedente che si riporta:

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.)

5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. (Comma così sostituito (2) dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, al precedente che si riporta:

5. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo.)

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti del presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

(1) Articolo interamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203.

(2) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

Nota (2)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 13

Ravvedimento (1)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del

tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) **ad un quinto del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; *(le parole «del minimo» sono state inserite e dopo le parole «sulla determinazione» la parola «o» è stata così sostituita alla precedente «e» dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422. Le parole «ad un quinto del minimo» sono state così sostituite (2) alle precedenti «ad un sesto del minimo» dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)*

c) **ad un ottavo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni **ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni**. *(Le parole «novanta giorni» sono state così sostituite alle precedenti «trenta giorni» dall'art. 2 del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506. Le parole da «ovvero a un ottavo» fino alla fine del periodo sono state aggiunte (2) dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)*

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano una attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. *(Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 al precedente che si riporta:*

4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.)

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

(1) Articolo interamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203.

(2) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

Nota (3)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 16

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono

irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. *(Le parole «nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203).*

3. **Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso**, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. *(Le parole «soggetti obbligati in solido» sono state così sostituite alle precedenti «soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,» dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203. Le parole da «di un importo» fino alla fine del primo periodo sono state così sostituite alle precedenti «di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione» dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2) del sopracitato D.Lgs. 203/98. Le parole «Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso» sono state così sostituite (1) alle precedenti «Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione» dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)*

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 *[sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione]*. *(Le parole «soggetti obbligati in solido» sono state così sostituite alle precedenti «soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,» dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203. Le parole «sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione» sono state soppresse (1) dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99).*

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine **previsto per la proposizione del ricorso**, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. *(Le parole «previsto per la proposizione del ricorso» sono state così sostituite (1) alle precedenti «di sessanta giorni dalla sua notificazione» dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)*

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

(1) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

Nota (4)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 17

Irrogazione immediata

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, **entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.** *(Le parole da «di un importo» fino a «ciascun tributo» sono state così sostituite alle precedenti «del quarto della sanzione irrogata» dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 1) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203. Le parole «entro il termine previsto per la proposizione del ricorso» sono state così sostituite (1) alle precedenti «entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento» dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99).*

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis (vedi pag. 2299) e 36-ter (vedi pag. 2300) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis (vedi pag. 2300) e 60 (2), sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3. *(Nel primo periodo le parole «Possono essere irrogate» sono state così sostituite alle precedenti «Sono irrogate» dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 2) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203. Il secondo periodo è stato così sostituito al precedente «Non si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2.» dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 2) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203).*

(1) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

(2) Si riporta il testo dell'art. 60, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»

Art. 60

Pagamento delle imposte accertate (1) (2)

[1] L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.

[2] Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

1) per un terzo (3) dell'ammontare accertato dall'Ufficio, nel termine stabilito nel primo comma;

2) fino alla concorrenza della metà (4) dell'ammontare accertato dalla Commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notifica-

zione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'Ufficio;

3) fino alla concorrenza di due terzi (5) dell'ammontare accertato dalla Commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'Ufficio;

4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Commissione centrale o alla sentenza della Corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'Ufficio.

[3] Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell'anno solare (6) cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'Ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

[4] Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei nn. 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

[5] I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38.

[6] L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma. *(Comma inserito dall'art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. 323/96, conv., con mod., dalla L. 425/96)*

[7] Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

(1) — Cfr. il testo dell'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413»:

Art. 68

*Pagamento del tributo**[e delle sanzioni pecuniarie] in pendenza del processo (1)*

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

3. Le imposte suppletive *[e le sanzioni pecuniarie]* debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. *(Le parole «e le sanzioni pecuniarie» sono state abrogate dal punto 2), lett. d), comma 1, art. 29, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472).*

(1) Le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» della rubrica sono state abrogate dal punto 1), lett. d), comma 1, art. 29, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472).

(2) — Cfr. art. 5, commi da 7 a 10, DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod., dalla L. 165/90, che si riportano:

7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato alla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rispettivamente elevata alla metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, a due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.

8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il pagamento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi.

9. Oltre le somme indicate nell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi.

10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.

(3) — Elevato alla metà dell'ammontare accertato dall'art. 5, comma 7, DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90.

(4) — Elevato a due terzi dell'ammontare accertato, dall'art. 5, comma 7, DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90.

(5) — Elevato a tre quarti dell'ammontare accertato, dall'art. 5, comma 7, DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90.

(6) — Le parole «del 5 marzo dell'anno solare» sono state così sostituite dall'art. 1, comma 3, lettera e), DL 31/05/1994, n. 330, conv. con mod. dalla L. 473/94.

Nota (5)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 20

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel **diverso** termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. (Le parole da «entro il 31 dicembre» fino alla fine del comma sono state così sostituite alle precedenti «nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi» dall'art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203. La parola «diverso» è stata così sostituita (1) alla precedente «maggiore» dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99).

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine è prorogato di un anno. (Le parole «soggetti obbligati in solido» sono state così sostituite alle precedenti «soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,» dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203).

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

(1) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

Nota (6)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 25

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.

2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.

3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3. (Le parole «soggetti obbligati in solido» sono state così sostituite alle precedenti «soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,» dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203. Le parole «entro il 18 dicembre 1998» sono state così sostituite alle precedenti «entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28» dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

3-bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio. (Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio. (Comma aggiunto (1) dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)

3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo. (Comma aggiunto (1) dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)

3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-quater, inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della

comunicazione stessa. (Comma aggiunto (1) dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)

3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-quater, il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella. (Comma aggiunto (1) dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)

3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-quater è determinata con decreto del Ministro delle finanze. (Comma aggiunto (1) dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)

(1) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

Art. 3

Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli). — 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (in **“Finanza & Fisco” n. 14/99, pag. 1694**), concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso). — 1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 (in **“Finanza & Fisco” n. 10/2000, pag. 1177**), si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica nella do-

cumentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.

3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali»;

b) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (Altre violazioni). — 1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per:

- a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
- b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
- c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
- d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
- e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività;
- f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente.

2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.

3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibisce i predetti documenti o li esibisce con indicazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni».

2. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti è determinata con le modalità previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.

3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti è l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente»;

b) nell'articolo 12 (1), comma 1, lettera d), riguardante le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, la parola «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;

c) nell'articolo 13 (2), comma 1, riguardante sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni:

1) nella lettera a), le parole: «il comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «l'ultimo comma»;

2) nella lettera b), all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la parola: «duecentomila» è sostituita dalla seguente: «centomila».

Nota (1)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 12

Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23, concernente le sanzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Sanzioni ed interessi*). — 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.»;

b) nell'articolo 24 (1), primo comma, secondo periodo, le parole «si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie»;

c) l'articolo 53, concernente le sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (*Sanzioni ed interessi*). — 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.»;

d) l'articolo 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, è sostituito dal seguente:

«Art. 76 (*Sanzioni ed interessi*). — 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire **centomila** a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. (La parola «centomila» è stata così sostituita (2) alla precedente «cinquantamila» dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il

31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.».

(1) Si riporta il testo dell'art. 24, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante: «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale»

Art. 24

Sanzioni amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi. (Nel secondo periodo le parole da «si osservano» fino a «sanzioni amministrative» sono state così sostituite, con effetto dal 01.04.1998, dall'art. 4, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203).

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

(2) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

Nota (2)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 13

Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 (1), **l'ultimo comma** è abrogato; (le parole «l'ultimo comma» sono state così sostituite (2) alle precedenti «il comma 10» dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 1), del D.Lgs. del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Sanzioni ed interessi). — 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire **centomila**. (la parola «centomila» è stata così sostituita (2) alla precedente «duecentomila» dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 2), del D.Lgs. del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

(1) Si riporta il testo dell'art. 4, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, conv., con mod., dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, recante: «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale»

Art. 4

Liquidazione ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonché delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonché le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione

definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza. *(Il secondo e il terzo periodo sono stati aggiunti dall'art. 3, del D.L. n. 332/89, conv., con mod., dalla L. n. 384/89.)*

5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

5-bis. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia e al versamento dell'imposta, nonché le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti di imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attività dall'1 gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre.

5-ter. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unità locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali»;

b) all'articolo 7, quarto comma, dopo le parole «di cui ai commi precedenti», sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura»;

c) all'articolo 16, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1° luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989».

5-quater. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. *(Comma aggiunto dall'art. 3, del D.L. n. 332/89, conv., con mod., dalla L. n. 384/89)*

6. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed

elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio. *(Le parole da «La notifica» fino a «a pena di decadenza» sono state così sostituite alle precedenti «Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza» dall'art. 3, del D.L. 332/89, conv., con mod., dalla L. 384/89)*

8. *[Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, nei termini a secondo le modalità ivi previste.]* (Comma abrogato ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 546/92 le cui disposizioni ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 546/92, hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali. Le parole da «possono essere» fino a «successive modificazioni» sono state così sostituite alle precedenti «possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638» dall'art. 42-ter, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85 **(1)**).

9. *A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorità che decide sul ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono rimosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.]* (Comma abrogato **(2)** dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 1), del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99)

(1) — Cfr. l'art. 42-ter, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, recante: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse»

Art. 42-ter

Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali

1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché all'imposta comunale sugli immobili. Non si estende a dette imposte la riserva di cui all'articolo 5 del citato decreto legge n. 564 del 1994.

2. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le parole: «possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni.»

3. Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti e provvedimenti notificati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(2) Cfr. art. 4, D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, che statuisce che le disposizioni, entrate in vigore l'11.05.2000, del D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

Art. 4

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.